



REGIONE DEL VENETO

SEGRETERIA REGIONALE AL SETTORE PRIMARIO

Sezione Caccia e Pesca

VIA TORINO, 110 - 30172 MESTRE - VENEZIA

FAX

Data: 29/08/2014

Prot. n.:

NUMERO DI PAGINE
INCLUSA LA COPERTINA

4

Da: Sezione Caccia e Pesca

Ufficio Gestione faunistico venatoria

TELEFONO 041 279 5410

TELEFAX: 041 279 5504

A: Amministrazioni provinciali - c.a. Uff. Caccia ,

fax n.

URGENTE

PER REVISIONE

RISP.VS.PROT.

VS. COMMENTI

Con l'invito di darne massima diffusione, si trasmette copia del Decreto del Presidente del TAR Veneto che sospende il prelievo venatorio in pre-apertura alla sola specie Tortora.

Distinti saluti

Sezione Caccia e Pesca



IL PRESENTE FAX SOSTITUISCE NON SOSTITUISCE L'ATTO ORIGINALE (L.412/91 - ART.6 - C.2°)

In caso di trasmissione incompleta si prega di telefonare al numero dell'Ufficio che spedisce

Prot. n. 84673

del 29 08 2014

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

D E C R E T O

sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2014, proposto da:

Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 104/2010;

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata presso la sede dell'Ente in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Federazione Italiana Caccia;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

della delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1074 del 24 giugno 2014 limitatamente agli art. 1 e 9 all. B per quanto concerne il periodo ed il carniere relativo alla caccia in preapertura della tortora.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato come oggetto della richiesta cautelare inaudita altera parte sia il calendario venatorio regionale nella sola parte nella quale consente la preapertura della caccia alla tortora per 5 giornate (1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014), anziché per 3 giornate al massimo, e nella quale indica un carniere giornaliero di 10 capi, anziché 5 capi al massimo;

Rilevato come la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare, tenuto conto delle notifiche del ricorso alle controparti, sia prevista per il 2 ottobre 2014 e come, quindi, il requisito del caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire l'attesa della camera di consiglio, sussiste per tutte le suddette giornate di preapertura;

Rilevato, quanto al requisito del *fumus boni iuris*, che la preapertura interviene in corso della seconda proroga del piano faunistico venatorio scaduto nel 2012 e che il presupposto parere depositato dell'ISPRA consente la caccia nel periodo in questione solo nel limite di 3 giornate e con un carniere giornaliero massimo di 5 capi, in considerazione dello "stato di conservazione della specie";

Rilevato – sempre prima facie e sentite informalmente le parti costituite – come il calendario venatorio impugnato in parte qua contrasti con il parere dell'ISPRA ove indica il numero massimo di giornate di preapertura ed il carniere giornaliero relativo alla specie tortora, avendo la Regione aumentato le giornate da 3 a 5 ed il carniere da 5 a 10;

Rilevato come la Regione motivi tale decisione dicendo che "non si discosta

sostanzialmente dalle indicazioni fornire dall'I.SPRA", mentre la giurisprudenza è pacifica nel senso che occorra una puntuale ed adeguata confutazione che entri nel merito del parere dell'organo tecnico competente, con riferimento alla situazione della specie interessata nella regione relativa;

rilevato pertanto che la sospensiva deve essere accolta, essendo sospeso in parte qua l'impugnato calendario venatorio;

Rilevato, altresì, incidenter tantum, come la Regione possa, in sede di ottemperanza, rideterminarsi in conformità al parere ISPRA o anche diversamente, purchè con congrua, compiuta e documentata motivazione tecnica.

P.Q.M.

Accoglie, nei termini sopradescritti, la sospensiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 ottobre 2014, ore 9.00.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 28 agosto 2014.

**Il Presidente ff
Giuseppe Di Nunzio**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 28/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)